CAMERA DEI DEPUTATI N. 2784

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato BOTTA

Presentata il 26 novembre 1965

Modificazione dell'articolo 8 del codice di procedura civile

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nella pratica giudiziaria si notano molti inconvenienti cagionati dalle vigenti norme sulla competenza per valore dei giudici, a proposito di cause vertenti su diritti relativi a beni immobili non soggetti a tributo diretto verso lo Stato.

Negli ultimi anni il numero degli immobili esenti è aumentato, anche perché nuove leggi hanno introdotto nuove esenzioni dall'imposta terreni, sui redditi agrari e sui fabbricati.

Per esempio, i fondi rustici posti in territori montani sono stati esentati dall'imposta sui terreni e sui redditi agrari dall'articolo 8 della legge 25 luglio 1952, n. 991, contenente provvedimenti in favore dei territori montani. Appunto questa legge ha cagionato i maggiori inconvenienti. Quando i fondi erano soggetti al tributo, si poteva stabilire con certezza se la competenza a giudicare delle controversie aventi per oggetto diritti reali su quei fondi spettasse in primo grado al pretore od al tribunale. Soppresso il tributo, tutte quelle controversie debbono essere considerate, secondo l'articolo 15, terzo comma, del codice di procedura civile, in mancanza di criteri di valutazione risultanti dagli atti, tutte di valore indeterminabile, e perciò di competenza del tribunale.

Ciò significa che oggi i tribunali nelle cui circoscrizioni esistono fondi in prevalenza montani, debbono giudicare di una quantità di cause anche di scarso valore, che prima venivano proposte alla cognizione del pretore.

Le conseguenze sono gravi: eccessivo carico di cause per i tribunali, scarso lavoro per certi pretori, maggiori spese, perché le tariffe per le cause avanti ai tribunali sono notevolmente superiori a quelle previste per le cause di pretura, maggior durata dei processi, maggior impiego di attività dei magistrati, necessità di ricorso alle corti d'appello per il secondo grado del giudizio. In vista di ciò, le parti ed i loro legali sono spesso costretti a rinunciare a farsi render giustizia, con grave danno per il prestigio della giustizia stessa.

Non è mancato il caso di giudici che si sono dichiarati competenti od incompetenti, fondando il loro giudizio su criteri del tutto soggettivi (come la superficie del fondo conteso, il prezzo indicato dalle parti negli atti d'acquisto ecc.), aumentando l'incertezza e rendendo quasi impossibili le previsioni delle parti sui futuri giudizi dei giudici.

Nella materia si sente perciò la necessità o di introdurre criteri precisi di stima che sostituiscano il tributo diretto verso lo Stato, oppure di dare all'uno od all'altro giudice la competenza esclusiva a conoscere delle domande aventi per oggetto beni immobili esenti da tributo diretto verso lo Stato.

In questo progetto si è preferita la seconda soluzione.

Appare infatti conveniente, sotto tutti gli aspetti, affidare al pretore la competenza a giudicare di queste cause, per via della mag-

gior speditezza e del minor costo delle cause di pretura.

Si potrebbe obbiettare che, in certi casi, verrebbero avanti al pretore cause coinvolgenti interessi patrimoniali di particolare rilevanza.

Si può agevolmente rispondere, però, che ciò si verifica già nei casi previsti dall'articolo 8 del vigente Codice di procedura civile, e che pratica e dottrina non hanno per questo mai sentito il bisogno di chiedere una modificazione dell'articolo.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Al secondo comma dell'articolo 8 del Codice di procedura civile è aggiunto il seguente alinea:

« 5) per le cause relative alla proprietà, all'usufrutto, all'uso, all'abitazione, alla nuda proprietà, al diritto dell'enfiteuta, alla servitù ed al regolamento di confini, dei fondi esenti da tributo diretto verso lo Stato per disposizioni di legge ».